STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

Assunzione di personale femminile

L'assunzione di personale femminile e' ammessa:

a) nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;

b) nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.(5)

Versione in vigore dal 13 aprile 1963, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	I — Ammissione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 17) che "In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalita' di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-4-assunzione-di-personale-femminile/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it